



Postilla alla lezione sulla competenza per materia

Scomparsa del pretore e riforma del giudice unico di primo grado (d. lgs. 51/1998)



Dopo la riforma detta del «giudice unico di primo grado» (d.lgs. 51/1998)

Soppresso il pretore, l'ufficio del giudice di primo grado assume la seguente configurazione



A seguito di questa riforma **giudice collegiale** e **giudice monocratico** appartengono al medesimo ufficio giudiziario (il Tribunale). Ciò significa che l'eventuale inosservanza delle regole di attribuzione (artt. 33-quinquies ss.) **non è considerata come incompetenza**. Per cogliere l'importanza di questo rilievo occorre dire qualcosa sull'incompetenza e sugli effetti che la legge processuale vi ricollega.

INCOMPETENZA

- La legge processuale assiste con apposite sanzioni (di invalidità) le regole di competenza.
- Tuttavia, non tutte quelle regole sono protette con la stessa intensità

Vi sono situazioni di incompetenza considerate «**gravissime**» e altre considerate «**meno gravi**».

Tra le prime rientrano

- a) l'**incompetenza per materia** («per difetto» **art. 21 comma 1**) – quando un giudice di competenza inferiore invade il campo di un giudice superiore (ad es.: il **Tribunale** giudica un delitto rientrante nella competenza della **Corte d'assise**)
- b) L'**incompetenza funzionale** – quando un giudice emette un provvedimento che non gli spetta (ad esempio, il GIP emette il provvedimento di rinvio a giudizio che spetterebbe al GUP; oppure – caso accaduto – il GIP emette un provvedimento cautelare per reato ministeriale, provvedimento che spetterebbe al cosiddetto «tribunale dei ministri»)

Questi casi di incompetenza sono trattati molto severamente: l'inosservanza è rilevabile **in ogni stato e grado del procedimento** e comporta l'**invalidità di tutti gli atti** compiuti e la restituzione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio

L'Art. 24-bis (introdotto dal d. lgs. 150 del 2022 – cosiddetta riforma Cartabia) pone un termine per sollevare davanti alla Corte di Cassazione la **questione di incompetenza territoriale**. La decisione della Cassazione ha **effetti vincolanti** per l'intera durata del processo ed è pertanto idonea a chiudere definitivamente la controversia sulla competenza (art. 25 c.p.p.).

La questione va proposta

- **prima che sia conclusa l'udienza preliminare**
- o, se questa manca, **prima che sia dichiarato aperto il dibattimento**.

Ciò consente di evitare che le parti sollevino la questione nelle successive fasi del processo, col rischio di veder annullata l'attività compiuta fino a quel momento.

Grazie a questa innovazione, la competenza territoriale dev'essere definita una volta per tutte prima che inizi il dibattimento. Non è più possibile – in altre parole – reiterare la questione di incompetenza territoriale nel corso dell'intero processo.

Segue: incompetenza (inosservanze meno gravi)

- Sono considerate **meno gravi** (**art. 21 commi 2 e 3**)
 - a) L'incompetenza **per materia** «per eccesso» (es. **Corte d'assise** che conosce un reato di competenza del **Tribunale**)
 - b) L'incompetenza **per territorio**
 - c) L'incompetenza per materia o per territorio determinata dalla **connessione** dei procedimenti

In questi casi, l'incompetenza **va rilevata** (*ex officio*) o **eccepita** (da una delle parti) a pena di decadenza **prima che si chiuda l'udienza preliminare** (art. 424) o, se questa manca, **prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento** (art. 492). Se questo termine non viene rispettato, la situazione di incompetenza si sana. Il giudice, pur incompetente, diventa competente.

Lo stesso trattamento, si badi, è riservato alla inosservanza delle regole che disciplinano la ripartizione del lavoro fra **tribunale in composizione collegiale** e **monocratica**. Anche qui, l'inosservanza va eccepita non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 33 *quinquies*). E questo varrebbe pure se il giudice monocratico si occupasse di un reato attribuito alla cognizione del giudice collegiale! Diversamente andavano le cose all'epoca del pretore: era infatti considerata **incompetenza per difetto (quindi molto grave)** l'ipotesi che il pretore (giudice monocratico) si occupasse di reati affidati alla cognizione del tribunale (sempre collegiale).

Importante chiarimento: eccepita in termini, anche questa forma (meno grave) di incompetenza può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio (appello e ricorso per cassazione). L'importante (per l'eventuale interessato) è non farsi sfuggire quel primo termine di decadenza.

Conflitti di competenza (art. 28 – 32)

- **Conflitto**
 - **Positivo** (due o più giudici pretendono di occuparsi del medesimo caso)
Ratio: evitare conflitto pratico fra giudicati (oltre a sprechi di risorse)
 - **Negativo** (due o più giudici declinano la propria competenza e negano di doversi occupare di un medesimo caso)
Ratio : evitare stasi processuali

Il **conflitto** può essere **denunciato** dalle **parti** (pubblico ministero, imputato, parte civile, responsabile civile) o dallo stesso **giudice** che vi è coinvolto.

La denuncia va fatta alla **Corte di cassazione** che decide a chi assegnare il caso (emerge qui la funzione «poliziesca» della Corte di cassazione, rispetto alla magistratura di merito).

Se uno dei giudici in conflitto dà ragione all'altro »cessa la materia del contendere« e la procedura incidentale si estingue (art. 29)

La soluzione del conflitto comporta simultaneamente il riconoscimento di incompetenza del giudice spogliato del caso.